

## CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

### MERCATO LIBERO

#### **Articolo 1 – Oggetto del disciplinare**

1.1 AGSM Energia spa, nel seguito denominata anche Fornitore, si impegna a somministrare al Cliente, che si impegna ad acquistarlo, il suo fabbisogno di energia elettrica richiesto, secondo le previsioni, in termini di quantità, modalità di prelievo e costo, riportate nell'accluso contratto di fornitura denominato *Richiesta di Fornitura*. Eventuali previsioni specifiche contenute nel predetto allegato, relative ad aspetti che risultano regolati anche nel presente disciplinare, prevalgono su quelle contenute in quest'ultimo.

1.2 Il presente disciplinare è sottoposto alle norme di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito indicata come AEEG) del 26 maggio 1999, n.78/99, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 2 – Durata e decorrenza contrattuale**

2.1 La fornitura decorre dalla data indicata nel contratto, per la durata ivi riportata. Successivamente, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta con preavviso di due mesi, inviata da una delle parti all'altra mediante raccomandata AR. Qualora il Fornitore, per i successivi periodi di fornitura, preveda delle condizioni generali d'offerta differenti dalle precedenti dovrà comunicare al Cliente, con un tempo di almeno tre mesi dalla data di scadenza del contratto o del rinnovo, mediante una comunicazione in bolletta, le nuove condizioni.

#### **Articolo 3 – Condizioni di fornitura**

3.1 Punti di prelievo.

3.1.1 L'energia è destinata ai siti produttivi del Cliente (di seguito denominati punti di prelievo), elencati nel contratto.

3.1.2 Il Cliente può proporre al Fornitore l'aggiunta di nuovi punti di prelievo ed il Fornitore può, a sua discrezione, accettare di estendere la fornitura a detti punti. Qualora il Fornitore accetti di estendere la fornitura ai nuovi punti di prelievo proposti dal Cliente, ciò avviene a condizioni tecniche ed economiche da concordarsi.

3.1.3 L'energia elettrica è somministrata dal Fornitore utilizzando la rete nazionale di trasmissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore Locale.

3.2 Previsioni di prelievo, suddivisione dell'energia in fasce e obblighi del Cliente.

3.2.1 Il ritiro dell'energia avviene nell'ambito delle previsioni di prelievo del periodo oggetto del contratto, già note al Fornitore e al Cliente (di seguito anche le Parti), suddivise, ove possibile, per fascia oraria.

3.2.2 Le indicazioni riportate nel contratto non tengono conto né di possibili inserimenti di punti di prelievo richiesti in corso di contratto, né di fabbisogni diversi rispetto a quelli ipotizzati.

3.2.3 Agli effetti del contratto qualunque riferimento alle fasce orarie si intende riferito ai valori di cui alla Delibera AEEG del 2 agosto 2006 n. 181/06 e successive modificazioni (Testo Integrato).

3.3 Modalità della somministrazione.

3.3.1 L'energia elettrica è immessa nella rete nazionale dai fornitori di AGSM Energia Spa con carattere di continuità, secondo modalità tecniche e standards qualitativi stabiliti dal provvedimento in materia emessi dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti all'art. 11 del contratto, e le eccezioni regolate da specifiche pattuizioni.

3.3.2 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi tra le parti, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che vengono emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti e attongono ai rapporti fra il Cliente e il Distributore Locale ovvero TERNA, ai quali il Cliente è tenuto a conformarsi, con il proprio consenso, con i costi dei servizi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendono necessari nel corso della fornitura.

3.3.3 Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di TERNA e/o del Distributore, le interruzioni o limitazioni della somministrazione, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti autorità, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del contratto.

3.3.4 Per quanto espressamente previsto nel comma precedente, il Fornitore, quale "Acquirente grossista" ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 79 del 1999, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo lo stesso persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

#### **Articolo 4 – Prezzo dell'energia e regime fiscale**

4.1 Il prezzo per la somministrazione di energia è determinato in base alla struttura tariffaria stabilita nel contratto ed è applicato a tutti i prelievi effettuati dal Cliente, secondo le condizioni richiamate al precedente art. 3.

4.2 Se non specificato diversamente nelle condizioni particolari di fornitura, i suddetti prezzi non sono comprensivi delle perdite di trasporto, che fanno capo al Cliente secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG del 30 gennaio 2004 n. 5/04 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni.

4.3 Il prezzo comprende tutti i corrispettivi né gli oneri di cui al successivo articolo 5.

4.4 Dal prezzo sono, altresì, escluse, e sono pertanto addebitate a parte al Cliente, le imposte, che sono applicate secondo le disposizioni fiscali vigenti.

4.5 Il Fornitore opera in qualità di sostituto di imposta, fatti salvi accordi particolari tra il Cliente e l'Amministrazione Finanziaria che dovranno essere trasmessi ai fornitore.

4.6 Quanto all'imposta sul valore aggiunto, il Cliente assume in forma scritta, prima dell'inizio della fornitura, eventuali situazioni che prevedano l'applicazione di aliquote diverse da quelle normalmente stabilite.

4.7 Il prezzo offerto comprende già i vantaggi derivanti dall'energia d'importazione e CIP 6. Pertanto il Cliente rilascerà all'Fornitore, entro le scadenze prescritte e secondo quanto disposto dall'AEEG e dal GSE o da altro organo competente, la dichiarazione di interesse e/o il mandato per la partecipazione, in relazione all'anno di fornitura, all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e dei diritti di voto in caso di interruzione della fornitura.

4.8 E' a carico del Cliente un contributo per le spese commerciali di gestione, commisurato alla componente PCV (prezzo di commercializzazione e vendita) previsto nel regime di maggior tutela, l'adempimento di addebitare al cliente un corrispettivo di importo pari al contributo di quota fissa previsto dall'art.7bis dell'allegato A della delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, nel caso di richiesta di prestazioni inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: attivazione della fornitura di un nuovo punto prelievo o di uno precedentemente disattivato.

#### **Articolo 5 – Uso delle reti, servizi di distribuzione, dispacciamento dell'energia elettrica e servizi accessori-corrispettivi e oneri**

5.1 I corrispettivi per l'uso delle reti, così come le maggiorazioni e ogni altro onere connesso al trasporto dell'energia, sono a carico del Cliente, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 5/04 e successive eventuali modificazioni e integrazioni. Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l'energia fornita previsti dalle condizioni economiche del contratto, al Cliente verranno fatturati: i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i Clienti del mercato libero dalle delibere dell'Autorità al momento vigenti e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore. Si specifica che le componenti A comprendono anche la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

5.2 Il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ai sensi dell'Art. 1705 c.c.per la stipula,dei contratti di trasporto (servizi di trasmissione e distribuzione) e dispacciamento per i punti di prelievo oggetto del presente contratto, rispettivamente con il distributore competente e con Terna S.p.A. Il Fornitore, o altro soggetto delegato dallo stesso, si obbliga a stipulare tali contratti, a propria cura e senza chiedere compenso per ciò, sottoponendo, ove necessario, l'eventuale modulistica al Cliente, il quale si impegna a prestare la necessaria collaborazione e a fornire tutti i documenti e le informazioni utili e necessarie allo scopo. Per ogni punto di prelievo del presente contratto, il Cliente autorizza il distributore a rilasciare al Fornitore le curve di prelievo orarie.

Il cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell'espletamento del mandato e che, in particolare, per l'attivazione dei servizi di trasmissione e distribuzione, non sarà necessario proporre o sottoscrivere in soluto nei confronti del distributore competente. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, con un tempo di almeno tre mesi dall'entrata in vigore del contratto, la propria intenzione di accettare o rifiutare il mandato. Resta invece inteso che il Cliente conserverà ogni rapporto con il distributore competente per tutto ciò che concerne caratteristiche e condizioni tecniche di connessione alla rete dei Siti ed impianti. Ai fini della stipula e del mantenimento dei contratti di trasmissione e distribuzione, il Cliente dovrà separatamente accettare le condizioni tecniche per l'erogazione del servizio predisposte dal distributore competente, corrispondendo l'eventuale importo dell'onere per l'imposta di bollo.

In assenza della accettazione del Cliente delle condizioni tecniche per l'erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione , ove il distributore competente non dia corso al servizio o ne disponga la sospensione, il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, il mandato ed il contratto.

Tutti i mandati così conferiti cesseranno alla data di risoluzione o qualsivoglia causa del contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.

5.3 I costi del trasporto sono esposti nella medesima fattura che riporta i costi dell'energia del corrispondente periodo.

5.4 Per i punti di prelievo non domestici verranno fatturati al Cliente i corrispettivi unitari per il servizio di Dispacciamento fissati in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell'AEEG contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 16.3. 1999 n. 79" e successive modificazioni e integrazioni. L'applicazione di detti corrispettivi terrà conto anche delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di rete, quantificate in base al fattore fissato nella tabella 4, colonna 4, di cui all'allegato A alla delibera AR/107/09 dell'AEEG contenente il "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)" e successive modifiche ed integrazioni. Qualora i prelievi siano trattati su base oraria verranno addebitati al Cliente anche i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata delibera 111/06. Per le forniture relative a siti in bassa tensione sarà applicato un ulteriore eventuale corrispettivo (conguaglio comprensivo) di importo pari a quanto stabilito dalla delibera 278/07 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai casi previsti, per la sua applicazione, dalla medesima delibera.

5.5 I punti di prelievo domestici, gli oneri di dispacciamento saranno applicati al Cliente nella misura definita dall'AEEG nell'ambito del servizio di maggior tutela. Per questi punti, la componente addebitata in bolletta a copertura dei costi di dispacciamento è denominata PD ("prezzo dispacciamento"), fissata e aggiornata ogni tre mesi dall'AEEG.

5.5 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o regolamenti applicativi disposti dall'AEEG e/o TERNA, relativamente alle succitate delibere, sono applicate integralmente dal Fornitore al Cliente. Qualora tali modifiche od integrazioni o regolamenti disposti dall'AEEG e/o TERNA prevedano una qualsivoglia programmazione dei consumi e/o delle potenze, tale attività è a completo ed esclusivo carico del Cliente.

#### **Articolo 6 – Rilievo dati di consumo; modalità di fatturazione; condizioni e termini di pagamento**

6.1 Misurazione dei prelievi.

6.1.1 Il rilievo dei dati di consumo dell'energia elettrica somministrata ai singoli punti di prelievo ha periodicità mensile e avviene sulla base dei dati analitici relativi ai consumi stessi - resi noti al Fornitore dal Distributore Locale.

6.1.2 Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore Locale in tempi utili per la fatturazione, il Fornitore ha facoltà di utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione o di procedere alla fatturazione in acconto sulla base dei consumi storici.

6.2 Fatturazione.

6.2.1 La fatturazione, relativamente a ciascun punto di prelievo, è effettuata direttamente al Cliente, il tutto in base ai disposti in materia fiscale vigenti.

6.2.2 La stessa viene effettuata sulla base dei dati di consumo dell'energia, rilevati come sopra disposto, e la fattura è emessa entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi.

6.2.3 E' facoltà del Fornitore procedere a fatturazioni in acconto, provvedendo appena possibile al relativo conguaglio, al ricevimento dei dati di consumo da parte del Distributore Locale.

6.2.4 Eventuali contestazioni sulla fattura, fermo restando l'obbligo di pagamento nel termine previsto nel punto successivo, vanno sollevate entro dieci giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine la stessa sterna accettata dal Cliente.

6.3 Pagamento.

6.3.1 Il pagamento della fattura è eseguito entro l'ultimo giorno del mese di emissione della stessa e con valuta non successiva al giorno medesimo. Qualora la fattura venisse emessa in data successiva al decimo giorno lavorativo, il Cliente è tenuto al pagamento della stessa entro il ventesimo giorno dalla data di emissione.

6.3.2 I pagamenti, salvo espresa pattuizione in senso contrario, possono essere effettuati soltanto a mezzo di rimessa diretta e non possono essere differiti per alcuna ragione o causa.

6.3.3 I Fornitori garantisce al Cliente che l'inizio della fornitura avviene a partire dalla data indicata nell'art. 2.1, avendo espletato ogni procedura a suo carico.

#### **Articolo 7 – Ritardo nei pagamenti**

7.1 I pagamenti eseguiti in ritardo è dovuto un interesse rapportato al U.T.S. maggiorato di cinque punti percentuali, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

7.2 In caso di mancato pagamento entro il termine, il Fornitore invia al Cliente un sollecito di pagamento tramite raccomandata a.r., fissando un termine di 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della stessa, per il

pagamento medesimo. Qualora ciò non avvenga il Fornitore si riserva la facoltà di interrompere la somministrazione e di dichiarare risolto il contratto, come previsto anche nel successivo articolo 9.1.1 e 9.2.2.

#### **Articolo 8 – Garanzie sui pagamenti**

8.1 Il Fornitore provvede a formulare una richiesta di copertura assicurativa sul credito prima dell'inizio della fornitura. In caso di mancato rilascio o di revoca in corso di contratto di tale copertura, l'efficacia degli obblighi contrattuali con il Fornitore sarà subordinata alla consegna da parte del Cliente, entro 15 gg dalla richiesta, di idonea garanzia fidejussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dal Fornitore. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all'adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contrattati in data anteriore all'approvazione della predetta garanzia fidejussoria. La fidejussione dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione presso il Cliente in caso di inadempimento.

8.2 La suddetta garanzia coprirà 3 (tre) mesi di consumo (include imposte e IVA) e dovrà avere efficacia per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi.

8.3 In caso di escussione da parte del Fornitore di detta garanzia fidejussoria, il Cliente provvederà tempestivamente a reintegrarla.

8.4 In caso di mancato rilascio, o di variazione parziale, della predetta fidejussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell'inizio della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di non dare corso alla somministrazione e di provvedere all'immediato recesso del presente contratto.

#### **Articolo 9 – Sospensione, risoluzione, recesso e ripensamento**

9.1 Sospensione.

9.1.1 Il Fornitore ha facoltà di sospendere la somministrazione dell'energia elettrica ove il Cliente, nonostante il sollecito di cui all'art. 7.2, si renda inadempiente all'obbligo di pagare i corrispettivi contrattualmente dovuti a titolo di prezzo dell'energia ricevuta che per imposte e/o eventuali addebiti previsti nel contratto.

9.2 Risoluzione.

9.2.1 A prescindere da quanto sopra previsto, ognuna delle Parti ha il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nell'eventualità che l'altra Parte rimanga inadempiente ad una delle obbligazioni assunte, fermo restando che prima di risolvere il contratto la Parte non inadempiente deve contestare per iscritto l'avvenuto inadempimento all'altra Parte, intimandole di porvi rimedio entro un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora.

9.2.2 Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l'inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.

9.2.3 Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Cliente la qualifica di Cliente idoneo, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

9.2.4 La risoluzione avviene di diritto con effetto dalla data di invio della parte interessata di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., nella quale dichiara di volersi avvalere della risoluzione ipso iure del contratto.

9.3 Recesso.

9.3.1 Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 1 (uno) nel caso di cliente finale domestico e di mesi 3 (tre) nel caso di cliente finale non domestico, comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

9.3.2 Il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 6 (sei), comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

9.3.3 Modalità di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 3 mesi. Il recesso andrà comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r..

Ad esclusione delle forniture con utenza domestica, in caso di rescissione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto, l'Acquirente sarà soggetto ad un conguaglio in ragione di 0,01€/kWh calcolato sui consumi presunti dalla data di recesso alla scadenza contrattuale. La base di computo dei consumi non effettuati sarà parametrata ai consumi reali effettuati dalla data di attivazione alla data di recesso.

9.4 Ripensamento.

9.4.1 Il Cliente, avendone titolo e nel rispetto degli art. 3 e 4 della delibera 105/07 e s.m.i., ha diritto a recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della stipula.

#### **Articolo 10 – Disciplina delle forniture**

10.1 Le condizioni economiche previste nella *Richiesta di Fornitura* valgono per la fornitura della quantità di energia nello stesso indicata, ammettendosi uno scostamento, in termini assoluti, del più/meno 15%.

10.2 In caso di scostamento superiore alla suddetta percentuale, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche.

#### **Articolo 11 – Forza maggiore**

11.1 Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore, una delle Parti non possa, totalmente o parzialmente, adempiere alle proprie obbligazioni previste nel contratto, ad eccezione di quelle riferite al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica, il contratto non è inadempimento, purché ne dia prontamente comunicazione scritta al controparte, con accompagnamento di apposita comunicazione scritta al controparte, con un tempo di almeno tre mesi dalla richiesta, di idonea garanzia fidejussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dal Fornitore. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all'adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contrattati in data anteriore all'approvazione della predetta garanzia fidejussoria. La fidejussione dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione presso il Cliente in caso di inadempimento.

11.2 La suddetta garanzia coprirà 3 (tre) mesi di consumo (include imposte e IVA) e dovrà avere efficacia per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi.

11.3 In caso di escussione da parte del Fornitore di detta garanzia fidejussoria, il Cliente provvederà tempestivamente a reintegrarla.

11.4 In caso di mancato rilascio, o di variazione parziale, della predetta fidejussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell'inizio della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di non dare corso alla somministrazione e di provvedere all'immediato recesso del presente contratto.

11.5 Il Cliente, avendone titolo e nel rispetto degli art. 3 e 4 della delibera 105/07 e s.m.i., ha diritto a recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della stipula.

11.6 Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l'inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.

11.7 Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Cliente la qualifica di Cliente idoneo, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

11.8 La risoluzione avviene di diritto con effetto dalla data di invio della parte interessata di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., nella quale dichiara di volersi avvalere della risoluzione ipso iure del contratto.

11.9 Recesso.

11.9.1 Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 1 (uno) nel caso di cliente finale domestico e di mesi 3 (tre) nel caso di cliente finale non domestico, comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

11.9.2 Il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 6 (sei), comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

11.10 Nessuna causa di forza maggiore può comportare il prolungamento della durata del contratto.

11.11 Fatto salvo quanto diversamente stabilito in eventuali successivi accordi tra le Parti, l'esecuzione del contratto è sospesa durante il periodo in cui continuano a persistere le cause di forza maggiore. Successivamente, al loro venir meno, la Parte che le aveva fatte valere provvede a informare per iscritto, con raccomandata a.r., l'altra Parte ed a riprendere gli adempimenti e gli obblighi previsti dal contratto, la cui scadenza non subisce proroghe.

11.12 Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore, una delle Parti non possa, totalmente o parzialmente, adempiere alle proprie obbligazioni previste nel contratto, ad eccezione di quelle riferite al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica, il contratto non è inadempimento, purché ne dia prontamente comunicazione scritta al controparte, con accompagnamento di apposita comunicazione scritta al controparte, con un tempo di almeno tre mesi dalla richiesta, di idonea garanzia fidejussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dal Fornitore. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all'adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contrattati in data anteriore all'approvazione della predetta garanzia fidejussoria. La fidejussione dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione presso il Cliente in caso di inadempimento.

11.13 In caso di mancato rilascio, o di variazione parziale, della predetta fidejussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell'inizio della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di non dare corso alla somministrazione e di provvedere all'immediato recesso del presente contratto.

11.14 Il Cliente, avendone titolo e nel rispetto degli art. 3 e 4 della delibera 105/07 e s.m.i., ha diritto a recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della stipula.

11.15 Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l'inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.

11.16 Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Cliente la qualifica di Cliente idoneo, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

11.17 La risoluzione avviene di diritto con effetto dalla data di invio della parte interessata di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., nella quale dichiara di volersi avvalere della risoluzione ipso iure del contratto.

11.18 Recesso.

11.18.1 Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 1 (uno) nel caso di cliente finale domestico e di mesi 3 (tre) nel caso di cliente finale non domestico, comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

11.18.2 Il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 6 (sei), comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

11.19 Nessuna causa di forza maggiore può comportare il prolungamento della durata del contratto.

11.20 Fatto salvo quanto diversamente stabilito in eventuali successivi accordi tra le Parti, l'esecuzione del contratto è sospesa durante il periodo in cui continuano a persistere le cause di forza maggiore. Successivamente, al loro venir meno, la Parte che le aveva fatte valere provvede a informare per iscritto, con raccomandata a.r., l'altra Parte ed a riprendere gli adempimenti e gli obblighi previsti dal contratto, la cui scadenza non subisce proroghe.

11.21 Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore, una delle Parti non possa, totalmente o parzialmente, adempiere alle proprie obbligazioni previste nel contratto, ad eccezione di quelle riferite al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica, il contratto non è inadempimento, purché ne dia prontamente comunicazione scritta al controparte, con accompagnamento di apposita comunicazione scritta al controparte, con un tempo di almeno tre mesi dalla richiesta, di idonea garanzia fidejussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dal Fornitore. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all'adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contrattati in data anteriore all'approvazione della predetta garanzia fidejussoria. La fidejussione dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione presso il Cliente in caso di inadempimento.

11.22 In caso di mancato rilascio, o di variazione parziale, della predetta fidejussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell'inizio della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di non dare corso alla somministrazione e di provvedere all'immediato recesso del presente contratto.

11.23 Il Cliente, avendone titolo e nel rispetto degli art. 3 e 4 della delibera 105/07 e s.m.i., ha diritto a recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della stipula.

11.24 Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l'inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.

11.25 Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Cliente la qualifica di Cliente idoneo, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

11.26 La risoluzione avviene di diritto con effetto dalla data di invio della parte interessata di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., nella quale dichiara di volersi avvalere della risoluzione ipso iure del contratto.

11.27 Recesso.

11.27.1 Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 1 (uno) nel caso di cliente finale domestico e di mesi 3 (tre) nel caso di cliente finale non domestico, comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

11.27.2 Il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 6 (sei), comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

11.28 Nessuna causa di forza maggiore può comportare il prolungamento della durata del contratto.

11.29 Fatto salvo quanto diversamente stabilito in eventuali successivi accordi tra le Parti, l'esecuzione del contratto è sospesa durante il periodo in cui continuano a persistere le cause di forza maggiore. Successivamente, al loro venir meno, la Parte che le aveva fatte valere provvede a informare per iscritto, con raccomandata a.r., l'altra Parte ed a riprendere gli adempimenti e gli obblighi previsti dal contratto, la cui scadenza non subisce proroghe.

11.30 Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore, una delle Parti non possa, totalmente o parzialmente, adempiere alle proprie obbligazioni previste nel contratto, ad eccezione di quelle riferite al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica, il contratto non è inadempimento, purché ne dia prontamente comunicazione scritta al controparte, con accompagnamento di apposita comunicazione scritta al controparte, con un tempo di almeno tre mesi dalla richiesta, di idonea garanzia fidejussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dal Fornitore. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all'adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contrattati in data anteriore all'approvazione della predetta garanzia fidejussoria. La fidejussione dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione presso il Cliente in caso di inadempimento.

11.31 In caso di mancato rilascio, o di variazione parziale, della predetta fidejussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell'inizio della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di non dare corso alla somministrazione e di provvedere all'immediato recesso del presente contratto.

11.32 Il Cliente, avendone titolo e nel rispetto degli art. 3 e 4 della delibera 105/07 e s.m.i., ha diritto a recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della stipula.

11.33 Qualora allo scadere del termine del periodo di mora di cui sopra l'inadempimento continui a sussistere, la Parte non inadempiente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati.

11.34 Il contratto è risolto di diritto qualora venga meno in capo al Cliente la qualifica di Cliente idoneo, o qualora una delle Parti sia sottoposta a fallimento, a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

11.35 La risoluzione avviene di diritto con effetto dalla data di invio della parte interessata di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., nella quale dichiara di volersi avvalere della risoluzione ipso iure del contratto.

11.36 Recesso.

11.36.1 Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 1 (uno) nel caso di cliente finale domestico e di mesi 3 (tre) nel caso di cliente finale non domestico, comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

11.36.2 Il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 6 (sei), comunicato alla controparte con l'invio di lettera raccomandata a.r. nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla delibera 144/07 dell'AEEG e s.m.i..

11.37 Nessuna causa di forza maggiore può comportare il prolungamento della durata del contratto.

11.38 Fatto salvo quanto diversamente stabilito in eventuali successivi accordi tra le Parti, l'esecuzione del contratto è sospesa durante il periodo in cui continuano a persistere le cause di forza maggiore. Successivamente, al loro venir meno, la Parte che le aveva fatte valere provvede a informare per iscritto, con raccomandata a.r., l'altra Parte ed a riprendere gli adempimenti e gli obblighi previsti dal contratto, la cui scadenza non subisce proroghe.

11.39 Qualora, per qualsiasi motivo di forza maggiore, una delle Parti non possa, totalmente o parzialmente, adempiere alle proprie obbligazioni previste nel contratto, ad eccezione di quelle riferite al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica, il contratto non è inadempimento, purché ne dia prontamente comunicazione scritta al controparte, con accompagnamento di apposita comunicazione scritta al controparte, con un tempo di almeno tre mesi dalla richiesta, di idonea garanzia fidejussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dal Fornitore. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all'adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contrattati in data anteriore all'approvazione della predetta garanzia fidejussoria. La fidejussione dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice

trazione o di provvedere all'immediato recesso del presente contratto.

#### Articolo 11 - Sicurezza

Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas per gli usi previsti dal presente contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza. Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto di tutta la legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente l'Impresa di Distribuzione in caso di difettoso funzionamento del contatore o di altra parte dell'impianto dell'Impresa di distribuzione competente nel territorio e dovrà permettere all'Impresa di distribuzione l'accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del contatore; pertanto il Cliente risponde degli eventuali danni arrecati al contatore derivanti dall'incuria o dalle intemperie.

Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo sostenuto dal Fornitore per l'intervento. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore in contraddittorio. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato dal Fornitore al Cliente con comunicazione scritta. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni necessarie sono a carico del Fornitore che dispone il rimborso dell'eventuale errata esazione. Il rimborso dell'errata esazione viene eseguito nella fatturazione dei consumi immediatamente successiva alla verifica. Se la verifica riscontra l'esattezza della misura il Fornitore addebiterà le spese da sostenersi che verranno comunicate al Cliente al momento della richiesta di verifica.

#### Articolo 12 - Ricostruzione dei consumi non correttamente misurati

In caso di malfunzionamento del contatore, il Fornitore addebiterà i consumi ricostruiti sulla base dei consumi storici del Cliente, in funzione della modalità d'uso del gas, dell'andamento climatico e della durata del periodo di malfunzionamento.

#### Articolo 13 - Interruzione della fornitura

Qualora intervengano nuove disposizioni legislative che impongano modifiche o adeguamenti all'impianto, il Fornitore potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere il servizio fino a che la modifica e/o l'adeguamento non siano stati eseguiti e certificati. Il Fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause oggettive di pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti di erogazione, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto. In caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas, l'Impresa di Distribuzione può sospendere l'erogazione del servizio. Non è previsto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 168/04 (e successive modifiche ed integrazioni).

#### Articolo 14 - Recesso unilaterale, sospensione della fornitura e clausola risolutiva espressa

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, con un preavviso di mesi 3 (tre), comunicato alla controparte mediante l'invio di lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il cliente non intendesse più fruire del servizio gas, dovrà dare tempestiva comunicazione al Fornitore per la chiusura del contatore. In tale caso il Fornitore predispongono l'intervento di cessazione nei tempi e con modalità conformi a quanto descritto dalla delibera dell'Autorità n. 168/04 (e successive modifiche ed integrazioni). Per l'intervento di cessazione il Fornitore richiede al Cliente il versamento delle spese di cessazione, il cui ammontare sarà cominciato all'atto della cessazione. Il Cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quant'altro dovuto nel caso in cui non provveda a disdire la fornitura e nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore. In caso di violazione del presente contratto è in facoltà del Fornitore sospendere la fornitura di gas ovvero risolvere il contratto medesimo. La sospensione o la risoluzione avranno effetto a partire dallo scadere del termine che il Fornitore assegnerà al Cliente mediante apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata semplice, ove entro detto termine il Cliente non abbia posto rimedio alla violazione contestatagli. Entro il suddetto termine il Cliente, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse.

La sospensione o risoluzione autorizza il Fornitore ad applicare oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la disattivazione e la riattivazione. La sospensione può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

In caso di fallimento del Cliente, la fornitura del gas è interrotta dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa sino a quando il curatore fallimentare dichiara o il proprio subentro nel contratto o la risoluzione dello stesso. Il curatore subentrante nel contratto è tenuto a pagare anche il debito pregresso.

#### Articolo 15 - Reclami

Eventuali reclami possono essere inoltrati dal Cliente in forma scritta all'Ufficio Reclami ed Informazioni istituito presso la sede aziendale. Modalità di accesso e riferimenti sono disponibili sul sito [www.agsm.it](http://www.agsm.it).

#### Articolo 16 - Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 3° (terzo) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta, intendendosi per tale anche l'avviso nella periodica fattura. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A/R, (anticipata via fax) che dovrà pervenire al Fornitore entro non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data della comunicazione di AGSME. In tal caso, il recesso diverrà efficace dal giorno in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. In difetto di recesso, le modifiche si intenderanno accettate. La comunicazione di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico.

#### Articolo 17 - Riservatezza

Ciascuna Parte, sia in costanza del presente contratto sia per il biennio successivo alla scadenza e/o anticipata risoluzione dello stesso, considera come segrete e confidenziali e si astiene dal rivelare ad altri o dall'usare a proprio vantaggio, se non con espresso consenso dell'altra, le informazioni tecniche nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nel corso di questo rapporto contrattuale dall'altra Parte e che debba ritenersi genericamente riservata e confidenziale, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente contratto.

#### Articolo 18 - Tutela dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n° 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del Contratto e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

#### Articolo 19 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle Deliberazioni dell'Autorità, e alle norme del cod. civ., laddove applicabili.

#### Articolo 20 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il contratto devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere comunicata per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i punti di riconsegna. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Richiesta di Fornitura ed in particolare nell'uso del gas.

#### Articolo 21 - Elezione di domicilio e foro competente

Il Cliente e il Fornitore eleggono domicilio, a tutti gli effetti del contratto, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto e relativi allegati è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

#### Articolo 22 - Modalità amministrative e fiscali

Le spese di bollo, IVA, registrazione, nonché ogni eventuale ulteriore onere fiscale, comunque connesso alla fornitura del servizio e/o all'esecuzione del presente contratto, sarà ad esclusivo carico del Cliente. Sono a carico del Cliente anche eventuali oneri fiscali sopravvenuti in data successiva alla conclusione del contratto.

#### Articolo 23 - Integrazioni, modifiche e cessione del contratto

Qualora disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti non siano suscettibili di recepimento automatico, le Parti si impegnano a negoziare le necessarie integrazioni o modifiche entro il termine di trenta giorni da quello di decorrenza delle medesime disposizioni. Nel medesimo termine le Parti rinegozieranno le eventuali modifiche ai reciproci obblighi, qualora detti provvedimenti incidano sull'equilibrio dei rispettivi oneri e prestazioni, quale tenuto presente all'atto della conclusione del Contratto. In ogni caso, le modifiche al Contratto comunque concordate tra le Parti si intendono validamente effettuate solo se pattuite per iscritto.

Saranno inoltre posti a carico del Cliente corrispettivi ulteriori o nuovi oneri, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle sopra menzionate qualora imposti da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti. Nel caso in cui la disciplina emanata non consenta la determinazione puntuale degli oneri economici dovuti in relazione a ciascun Sito, il Fornitore comunicherà i nuovi corrispettivi e/o oneri al Cliente con un preavviso di almeno 60 giorni di calendario, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere.

Il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra Società controllante o controllata o collegata, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli.

#### Articolo 24 - Ulteriori adempimenti

Il Cliente si obbliga fin d'ora a porre in essere tutto quanto necessario a consentire al Fornitore l'attivazione della fornitura alla data prevista, nonché il rispetto degli obblighi assunti e l'esercizio dei diritti esistenti nei confronti del Trasportatore, dell'Operatore di Stoccaggio e dei Distributori locali, ai sensi di quanto previsto dai Codici di Rete e Stoccaggio e dalla normativa vigente. Il Cliente resta l'unico responsabile delle eventuali conseguenze dannose verificatesi nei propri confronti, nonché nei confronti del Fornitore a causa della mancata o ritardata o incompleta comunicazione delle informazioni richieste dal Fornitore stesso. Articolo 25 - Annullamento di precedenti accordi Il presente contratto sostituisce e annulla ogni altro precedente accordo, contratto, lettera, e/o quant'altro eventualmente sottoscritto in precedenza dalle Parti o da loro danti causa.

## CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA AGSM ENERGIA MERCATO TUTELATO GAS ED ENERGIA ELETTRICA

#### Articolo 1 - Condizioni generali di contratto

1.1 Le forniture di energia elettrica, gas, acqua calda per riscaldamento, o per usi igienico-sanitari, secondo gli standards e le caratteristiche tecniche precisate nelle Condizioni Particolari di Fornitura, sono disciplinate dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dalle Condizioni Particolari di Fornitura contenute nel contratto di utenza, e dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e tariffarie emanate dagli Enti e Organi pubblici competenti in materia.

1.2 Il Cliente accetta le modifiche alle tariffe e alle Condizioni Generali di Contratto e alle Condizioni Particolari di Fornitura che in virtù di provvedimenti delle competenti Autorità venissero in futuro eventualmente disposte, fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi nelle forme previste al successivo punto 1.5.

1.3 L'attivazione della nuova fornitura di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, ed alla stipula di contratto scritto. Ove la sottoscrizione del contratto non sia contestuale alla richiesta di fornitura, il Cliente dovrà inviare alla Società i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza la richiesta si intenderà revocata, fatto salvo il diritto della Società a richiedere il pagamento delle forniture nel frattempo effettuate oltre alle eventuali spese.

1.4 Il Contratto è a tempo indeterminato.

1.5 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata, per il tramite del nuovo Fornitore, con termine di preavviso di un mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. In ogni caso il termine di preavviso per il recesso del Cliente decorre dalla ricezione da parte della Società, della comunicazione inoltrata direttamente dal Cliente qualora il recesso non sia esercitato al fine di cambiare l'esercente la fornitura.

1.6 La Società ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

1.7 Al Cliente non è data facoltà di cedere il contratto, né di cedere a terzi i prodotti aziendali o di utilizzarli per applicazioni o in luoghi diversi da quelli stabiliti nel contratto.

1.8 La Società può cedere il contratto ad altre imprese, anche senza il consenso del Cliente, restando peraltro immutate le condizioni praticate allo stesso.

1.9 La Società si riserva di non stipulare contratti con persone fisiche o giuridiche, relativamente alle quali sia accertata e documentata una pregressa morosità, salva la facoltà per i richiedenti di dimostrare l'estraneità all'insoluto, di fornire adeguata giustificazione, ovvero di provvedere alla sanatoria dello stesso mediante pagamento della somma capitale, oltre ad eventuali interessi ed accessori.

#### Articolo 2 - Cauzione

2.1 Il Cliente, all'atto della stipulazione del contratto, presta, a garanzia delle obbligazioni assunte, una cauzione in denaro o nei modi di legge, nella misura stabilita dalla Società, e comunque correlata all'entità della fornitura; laddove sia prestata cauzione in contanti il relativo importo, trattenuto a titolo di deposito cauzionale fruttifero, viene restituito alla cessazione del contratto.

2.2 Qualora nel corso della fornitura la cauzione dovesse risultare inadeguata, può essere richiesto un congruo aumento della medesima.

2.3 La cauzione non è dovuta in caso di domiciliazione bancaria o postale delle fatture.

#### Articolo 3 - Fornitura

3.1 L'attivazione della fornitura è subordinata all'ottenimento, a cura ed a carico del richiedente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dagli impianti.

3.2 La Società è in ogni caso tenuta sollevata ed indenne dal richiedente dalle conseguenze di eventuali richieste avanzate da terzi in relazione ai diritti di cui sopra.

3.3 Gli impianti a valle dei contatori vengono realizzati dal Cliente in conformità ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti; la Società si riserva la facoltà di eseguire controlli e verifiche su detti impianti al solo scopo di garantirsi da perturbazioni ai servizi o da infrazioni al contratto, senza assumere comunque responsabilità alcuna circa il funzionamento e la sicurezza degli impianti medesimi.

3.4 La Società non assume responsabilità per danni derivanti da sospensioni, interruzioni e limitazioni nelle forniture, o in genere da variazioni qualitative delle stesse, dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive e giustificate esigenze di servizio o ad eventuale colpa lieve della Società o dei suoi dipendenti.

#### Articolo 4 - Misurazione dei consumi

4.1 Il Cliente consente agli incaricati della Società di accedere ai locali per effettuare la lettura periodica.

4.2 La Società deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura installati dal gestore del servizio di distribuzione. Il tentativo di lettura dei gruppi di misura, eseguito dal personale incaricato o mediante sistema di telelettura, fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità è la facoltà di letture e fatturazioni supplementari, avverrà con cadenza periodica.

#### Articolo 5 - Cessione dei locali

5.1 Il Cliente che vende, affitta, cede o abbandona a qualsiasi titolo i locali per i quali è in corso una fornitura, è tenuto darne immediato avviso alla Società al fine di consentire la lettura finale e la chiusura dei contatori.

5.2 Mancando a tale obbligo egli assume responsabilità solidale per i consumi eventualmente fatti da terzi senza regolare contratto, nonché per qualsiasi altro conseguente danno.

#### Articolo 6 - Fatturazione

6.1 La periodicità della fatturazione è stabilita e resa nota dalla Società, che potrà emettere anche fatture d'adempimento.

6.2 Il pagamento deve essere effettuato entro i termini fissati dalla Società. In caso di ritardo verranno addebitati, dalla scadenza, gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre e mezzo (3,5) punti percentuali, un rimborso delle spese di gestione indifferenziate dell'insoluto oltre al rimborso delle spese di gestione.

#### Articolo 7 - Violazioni del contratto

7.1 Nei casi più gravi di persistente violazione delle condizioni generali di Contratto e delle condizioni Particolari di Fornitura, la Società ha il diritto di sospendere le forniture e risolvere il contratto, anche previa tempestiva comunicazione.

7.2 Le spese per la sospensione e il ripristino della fornitura, subordinate al corretto adempimento di ogni obbligazione assunta, sono a carico del Cliente.

#### Articolo 8 - Tutela rispetto al trattamento dei dati personali

8.1 Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente ai fini della stipulazione del contratto di fornitura avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196 del 2003, i cui adempimenti in materia di informativa all'interessato e consenso al trattamento sono espletati al momento della sottoscrizione del contratto.

#### Articolo 9 - Reclami

9.1 Eventuali reclami possono essere inoltrati dal Cliente, preferibilmente in forma scritta, all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico istituito presso la sede sociale. L'invio di reclamo scritto del cliente non interrompe i termini legali per il pagamento.